



**Corpo Volontari della Sicurezza**

**Verbale dell'Assemblea Straordinaria  
(seconda convocazione)**

**del Corpo Volontari della Sicurezza**

**Martedì 18 Giugno 2019 ore 19.30**

**Presso la sede di Via Quattro Passi n.120/14 a Formigine**

**Ordine del Giorno Assemblea Straordinaria:**

- 1) Modifiche allo Statuto,
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti 26 (ventisei) iscritti di persona e/o per delega e vengono raccolte le firme di presenza. Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che la stessa è validamente costituita e atta a deliberare a norma di statuto.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente espone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea le modifiche statutarie apportate allo scopo di uniformare lo Statuto a quanto previsto dalla Riforma del Terzo Settore – D.Lgs 117/2017.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta di modifica statutaria.

Al termine l'Assemblea, con voto unanime, delibera di apportare le modifiche statutarie ed approva, sempre con voto unanime, il nuovo Statuto Sociale aggiornato.

Nessuno chiede la parola e pertanto, non essendovi null'altro da deliberare, l'Assemblea Straordinaria si conclude alle ore 20.30.

Formigine, 18 giugno 2019

Il Presidente.  
Paul Anthony Aveta



Il Segretario  
Giorgio Reginato

**Corpo Volontari della Sicurezza Comune di Formigine**  
Via Quattro Passi n.120/14, 41043 FORMIGINE (MO)

C.F. 94131390364

# **STATUTO**

Dell'Associazione  
"CORPO COMUNALE VOLONTARI DELLA SICUREZZA ODV"



## **Corpo Volontari della Sicurezza**

### **Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede**

1. È costituita ai sensi della Legge 266/91, della Legge Regionale 24/2003 e della Legge Regionale 8/2014 e successive modifiche, l'Associazione denominata "CORPO COMUNALE VOLONTARI DELLA SICUREZZA ODV" con sede nel Comune di Formigine (MO) Via Quattro Passi n. 120 int.14.
2. L'Associazione non ha fini di lucro. È fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o dirette. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

### **Art. 2 – Scopi e attività**

1. L'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità, per attuare in particolare la promozione di un sistema integrato di sicurezza, dell'integrazione ed inclusione sociale, di una ordinata e civile convivenza fra le persone, della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza.
2. Per la realizzazione con metodi democratici dei propri scopi e nell'intento di operare per il conseguimento di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di concorrere a ridurre i fenomeni di illegalità ed inciviltà diffuse attraverso azioni integrate di natura preventiva, tramite mediazione dei conflitti ed educazione alla legalità. Ai sensi della L.R. 12/2005 l'Associazione è autonoma, tuttavia nell'ambito delle attività svolte nel contesto della L.R. ai sensi dell'art. 8, opera sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al Responsabile della Polizia Municipale.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto



economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

### **Art. 3 – Risorse economiche**

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a. contributi degli aderenti;
  - b. contributi privati;
  - c. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - d. donazioni e lasciti testamentari;
  - e. rimborsi derivanti da convenzioni;
  - f. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

### **Art. 4 – Soci**

1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell'Associazione tutti i soggetti persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto e il codice deontologico dell'Associazione.
3. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla via associativa.

### **Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

L'ammissione a socio è subordinata:

1. Alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
2. Ai seguenti criteri:
  - a. età minima 18 (diciotto) anni;
  - b. assenza di condanna a pene detentive per delitto non colposo oppure di misure di prevenzione oppure di espulsione dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia nazionali ovvero di destituzione o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.
3. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le cui eventuali reiezioni debbono essere adeguatamente motivate.
4. Nessun motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
6. Dopo l'iscrizione i nuovi soci devono frequentare, con profitto, specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta Regionale ed avere superato con esito positivo il relativo colloquio finale col Responsabile della Polizia Municipale, potranno partecipare alle attività svolte nell'ambito della L.R. 24/2003.

7. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso;
8. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 2 (due) mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
9. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, utilizzando il voto segreto, su proposta del Consiglio Direttivo per:
  - a. mancato versamento della quota associativa per n. 1 (uno) anno;
  - b. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - c. persistenti violazioni degli obblighi statutari.
10. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendo facoltà di replica.
11. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

### **Art. 6 – Doveri e diritti degli associati**

1. I soci sono obbligati:
  - a. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - b. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
  - c. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2. I soci hanno diritto:
  - a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  - c. ad accedere alle cariche associative;
  - d. a consultare i libri sociali.
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

### **Art. 7 – Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a. L'Assemblea dei soci;
  - b. il Presidente;
  - c. il Consiglio Direttivo;
  - d. il Collegio dei Probiviri.

### **Art. 8 – L'Assemblea**

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
2. Ogni associato persona fisica dispone di un solo voto.
3. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta.
4. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
5. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
  - a. approva il bilancio consuntivo;

- b. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo che al suo interno assegna le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere;
  - c. nomina e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri;
  - d. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  - e. delibera l'esclusione dei soci con voto segreto;
  - f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
  - g. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  - h. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- 6. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un terzo (1/10) degli associati ne ravvisino l'opportunità.
  - 7. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento della Associazione.
  - 8. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo, eletto dai presenti.
  - 9. La convocazione deve avvenire mediante affissione presso la sede legale e avviso scritto (e-mail, posta ordinaria, fax) e da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione e contenere ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà tenersi in data diversa dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega due terzi (2/3) dei soci.
  - 10. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
  - 11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento della Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con voto favorevole da almeno tre quarti (3/4) degli associati.
  - 12. L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni:
    - a. con voto segreto nei casi in cui queste riguardino le persone;
    - b. con voto palese in tutti gli altri casi.

## **Art. 9 – Il Consiglio Direttivo**

- 1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni, e comunque fino all'Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali, e sono rieleggibili. E' in qualunque caso esclusa la cooptazione.
- 2. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'Atto Costitutivo.
- 3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico il Consiglio può provvedere entro 15 (quindici) giorni, alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio,
- 4. Al Consiglio Direttivo spetta di:
  - a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - b. predisporre il bilancio consuntivo;
  - c. deliberare sulle domande di nuove adesioni;

- d. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 2 (due) dei componenti ne facciano richiesta.
7. Assume le proprie deliberazioni con voto palese e la presenza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
8. Le convocazioni devono essere effettuate tramite affissione di apposito avviso presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione e contenere ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.
9. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano almeno 3 (tre) componenti del Consiglio Direttivo.
10. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

### **Art. 10 – Il Presidente**

1. Il Presidente ha il compito di presiedere la stessa nonché il Consiglio Direttivo.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
3. In caso di impedimento od altra causa dettati da forza maggiore, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, a componente più anziano del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
5. Il Presidente cura e sviluppa i rapporti con gli altri enti ed organizzazioni locali; in casi particolari può convocare chiunque possa contribuire ad una migliore soluzione dei problemi all'ordine del giorno.

### **Art. 11 – Il Vice-Presidente**

1. Il Vice Presidente collabora col Consiglio Direttivo all'attuazione del programma.
2. Promuove, coordina, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci in caso di impedimento dettato da causa di forza maggiore del Presidente.
3. Esercita le funzioni del Presidente in caso di morte o dimissioni dello stesso, fino alla successiva convocazione dell'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Presidente da tenersi entro 15 (quindici) giorni dal momento della cessazione delle funzioni del Presidente stesso.

### **Art. 12 – Il Tesoriere**

1. Attua il programma finanziario secondo le decisioni del Consiglio Direttivo.
2. Dà opportuna relazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci circa il bilancio dell'Associazione.

### **Art. 13 – Il Segretario**

1. Collabora con il Consiglio Direttivo per l'attuazione del programma.
2. Cura l'archivio e la documentazione relativa alla vita dell'Associazione.

## Art. 14 – Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea non facenti parte del Consiglio Direttivo. Anche i membri del Collegio dei Probiviri rimangono in carica 3 (tre) anni, e comunque fino all'Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali, sono rieleggibili ed è in qualunque caso esclusa la cooptazione.
2. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie assumendo i provvedimenti del caso. Il Collegio dei Probiviri inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie interne.
3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è appellabile all'assemblea (fatto salvo il diritto del singolo di tutelarsi presso la magistratura ordinaria). In merito alle decisioni prese relaziona periodicamente all'assemblea.
4. Il Collegio, esaurita la fase istruttoria deve emettere una decisione motivata secondo le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Associazione che preveda:
  - a. non luogo a procedere;
  - b. richiamo verbale
  - c. proposta all'assemblea di esclusione dall'Associazione. Questa deve essere ratificata dall'Assemblea a maggioranza semplice.
5. Le decisioni del Collegio sono immediatamente esecutive e dovranno essere comunicate agli interessati e al Consiglio Direttivo, eventualmente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
6. Il caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Collegio, subentrerà il primo in ordine di elezione dei non eletti.

## Art. 15 – Norma Finale

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

## Art.16 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia.

Formigine, 18 giugno 2019

IL PRESIDENTE  
Paul Anthony Aveta



IL SEGRETARIO  
Giorgio Reginato



AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Provinciale di Modena  
Ufficio 2 - Ufficio di Modena

23 LUG. 2019

Prig. 2019/.....  
n° 4255 ..... Carlo 3  
Comp. e Esp. 6

(1) Firma in data del Direttore Provinciale  
L. 500630 CO

IL SEGRETARIO  
Giorgio Reginato



Corpo Volontari della Sicurezza